
Avamprogetto di legge federale sulla fusione, la scissione e la trasformazione di soggetti giuridici (legge sulla fusione)

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto l'articolo 64 della Costituzione federale,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:*

CAPITOLO PRIMO: OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge disciplina la fusione, la scissione e la trasformazione di società di capitali, di società in nome collettivo e in accomandita, di società cooperative, di associazioni e di fondazioni.

² Stabilisce inoltre le condizioni che devono soddisfare gli istituti di diritto pubblico per partecipare a fusioni con soggetti giuridici di diritto privato o per trasformarsi in tali soggetti.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge sono considerati:

- a. soggetti giuridici: le società di capitali, le società in nome collettivo e in accomandita, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni nonché gli istituti di diritto pubblico;
- b. società di capitali: le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società a garanzia limitata;
- c. istituti di diritto pubblico: gli enti dotati di autonomia organizzativa del diritto pubblico federale, cantonale e comunale;

- d. soci: titolari di quote, soci di società in nome collettivo e in accomandita, soci di società cooperative senza certificati di quota, membri di associazioni;
- e. titolari di quote: i titolari di azioni, di buoni di partecipazione o di buoni di godimento, i soci di società a garanzia limitata e i soci di una società cooperativa titolari di certificati di quota;
- f. assemblea generale: l'assemblea generale nella società anonima, nella società in accomandita per azioni o nella società cooperativa; l'assemblea dei soci di una società a garanzia limitata e l'assemblea dei membri di un'associazione.
- g. istituti di previdenza: gli istituti sottoposti alla vigilanza di cui agli art. 61 segg. della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP¹).

CAPITOLO SECONDO: FUSIONE

Sezione prima: Disposizioni generali

Art. 3 Principio

¹ I soggetti giuridici possono operare fusioni mediante:

- a. assunzione di un soggetto da parte di un altro soggetto giuridico (fusione mediante incorporazione);
- b. riunione di più soggetti in un nuovo soggetto giuridico (fusione mediante combinazione).

² La fusione avviene contro attribuzione di quote o di diritti sociali del soggetto giuridico assuntore. Il contratto di fusione può tuttavia prevedere un'indennità secondo l'articolo 8. È fatta salva la fusione di fondazioni.

³ In virtù della fusione il soggetto giuridico assuntore acquisisce l'insieme del patrimonio del soggetto giuridico trasferente; quest'ultimo è sciolto e cancellato dal registro di commercio.

Art. 4 Fusioni permesse

¹ Le società di capitali possono operare una fusione:

¹ RS 831.40

- a. con società di capitali;
- b. con società cooperative;
- c. con società in nome collettivo e con società in accomandita in veste di soggetto giuridico assuntore.

² Le società in nome collettivo e le società in accomandita possono operare una fusione:

- a. con società in nome collettivo o con società in accomandita;
- b. con società di capitali in veste di soggetto giuridico trasferente.

³ Le società cooperative possono operare una fusione:

- a. con società cooperative;
- b. con società di capitali;
- c. con associazioni in veste di soggetto giuridico assuntore;
- d. se non dispongono di capitale sociale, con associazioni in veste di soggetto giuridico trasferente.

⁴ Le associazioni possono operare una fusione:

- a. con associazioni;
- b. con società cooperative in veste di soggetto giuridico trasferente;
- c. con società cooperative senza capitale sociale in veste di soggetto giuridico assuntore.

⁵ Le fondazioni possono operare fusioni tra loro, nella misura in cui perseguano lo stesso scopo o uno scopo analogo e la realizzazione di tale scopo sia promossa dalla fusione.

⁶ Gli istituti di previdenza nella forma giuridica della società cooperativa o della fondazione possono operare fusioni tra loro, nella misura in cui sia garantito lo scopo finora perseguito.

⁷ Agli istituti di diritto pubblico si applicano le disposizioni speciali della presente legge.

Art. 5 Fusione di un soggetto giuridico in liquidazione

¹ Un soggetto giuridico in liquidazione può partecipare a una fusione come soggetto giuridico trasferente se la ripartizione dell'attivo non è ancora iniziata.

² Un revisore particolarmente qualificato deve attestare all'ufficio del registro di commercio l'adempimento della condizione di cui al capoverso 1.

Art. 6 Fusione di soggetti giuridici in caso di perdita di capitale o di eccedenza dei debiti

¹ Un soggetto giuridico, di cui non sia più coperta la metà del capitale azionario o sociale e delle riserve legali, oppure che presenti un'eccedenza dei debiti, può operare una fusione sempreché l'altro soggetto giuridico abbia una dotazione di capitale proprio liberamente disponibile di importo pari allo scoperto e, se del caso, all'eccedenza dei debiti.

² Un revisore particolarmente qualificato deve attestare all'ufficio del registro di commercio l'adempimento della condizione di cui al capoverso 1.

Sezione 2: Quote e diritti sociali

Art. 7 Salvaguardia delle quote e dei diritti sociali

¹ I soci del soggetto giuridico trasferente hanno diritto a quote o a diritti sociali in seno al soggetto giuridico assunto che corrispondano alle quote o ai diritti sociali che detenevano in precedenza, tenuto conto dei patrimoni dei soggetti giuridici che partecipano alla fusione, della ripartizione dei diritti di voto, nonché di ogni altra circostanza rilevante.

² Nell'ambito della determinazione del rapporto di cambio delle quote, può essere previsto un conguaglio che non deve eccedere un decimo del valore reale delle parti attribuite.

³ In caso di assunzione del loro soggetto giuridico da parte di una società di capitali, i soci senza quote sociali hanno diritto a una quota almeno. Il valore nominale di tale quota può, se del caso, essere fissato al di sotto dell'importo nominale minimo previsto dalla legge.

⁴ Il soggetto giuridico assunto deve attribuire quote equivalenti o quote con diritto di voto per le quote senza diritto di voto del soggetto giuridico trasferente.

⁵ Il soggetto giuridico assunto deve attribuire diritti equivalenti o un'indennità adeguata per i diritti speciali del soggetto giuridico trasferente connessi a quote o a diritti sociali.

⁶ Il soggetto giuridico assunto deve attribuire diritti equivalenti ai titolari di buoni di godimento del soggetto giuridico trasferente oppure acquisire tali buoni al loro valore reale al momento del deposito del contratto di fusione.

Art. 8 Indennità

¹ Nel contratto di fusione, i soggetti giuridici che partecipano alla fusione possono prevedere la possibilità per i soci di scegliere tra quote o diritti sociali e un'indennità.

² Nel contratto di fusione, i soggetti giuridici che partecipano alla fusione possono anche prevedere che sarà attribuita solamente un'indennità. In tal caso, il contratto di fusione va approvato in conformità con l'articolo 18 capoverso 5.

Sezione 3: Aumento del capitale, costituzione e bilancio intermedio

Art. 9 Aumento del capitale in caso di fusione mediante incorporazione

¹ In caso di fusione mediante incorporazione, il soggetto giuridico assuntore aumenta il suo capitale nella misura necessaria alla salvaguardia dei diritti dei titolari di quote del soggetto giuridico trasferente.

² Le disposizioni del Codice delle obbligazioni relative ai conferimenti in natura nonché l'articolo 651 capoverso 2 non si applicano alla fusione.

Art. 10 Nuova costituzione in caso di fusione mediante combinazione

Le disposizioni del Codice civile e del Codice delle obbligazioni relative alla costituzione di un soggetto giuridico si applicano alla nuova costituzione di un soggetto giuridico nell'ambito della fusione mediante combinazione. Le disposizioni sui conferimenti in natura e sul numero dei promotori non si applicano.

Art. 11 Bilancio intermedio

Se la data determinante per il bilancio precede di più di sei mesi la data di conclusione del contratto di fusione, i soggetti giuridici che partecipano alla fusione devono stabilire un bilancio intermedio.

Sezione 4: Contratto di fusione, rapporto di fusione e verifica

Art. 12 Conclusione del contratto di fusione

¹ Il contratto di fusione deve essere concluso dagli organi superiori di direzione o di amministrazione dei soggetti giuridici che partecipano alla fusione.

² Esso richiede la forma scritta e l'approvazione dell'assemblea generale rispettivamente dei soci dei soggetti giuridici che partecipano alla fusione in conformità con l'articolo 18.

Art. 13 Contenuto del contratto di fusione

Il contratto di fusione contiene in particolare:

- a. il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica dei soggetti giuridici che partecipano alla fusione, in caso di fusione mediante combinazione anche il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica del nuovo soggetto giuridico;
- b. il rapporto di cambio delle quote e, se del caso, l'importo del conguaglio rispettivamente indicazioni sui diritti sociali dei soci del soggetto giuridico trasferente in seno al soggetto giuridico assuntore (art. 7);
- c. i diritti che il soggetto giuridico assuntore garantisce ai titolari di diritti speciali, di quote senza diritto di voto o di buoni di godimento;
- d. le modalità del cambio e dell'attribuzione dei diritti;
- e. la data a decorrere da cui le quote o i diritti sociali conferiscono il diritto di partecipare all'utile risultante dal bilancio nonché tutte le particolari modalità di tale diritto;
- f. se del caso l'importo dell'indennità di cui all'articolo 8;
- g. la data a decorrere dalla quale gli atti del soggetto giuridico trasferente si considerano compiuti per conto del soggetto giuridico assuntore;
- h. tutti i vantaggi particolari concessi ai membri di un organo di direzione o di amministrazione, ai soci amministratori o a un revisore;
- i. se del caso la designazione dei soci illimitatamente responsabili.

Art. 14 Rapporto di fusione

¹ Gli organi superiori di direzione e di amministrazione dei soggetti giuridici che partecipano alla fusione devono elaborare un rapporto scritto sulla fusione. Possono anche redigere insieme il rapporto.

² Il rapporto spiega e giustifica dai profili giuridico e economico:

- a. lo scopo e le conseguenze della fusione;
- b. il contratto di fusione;
- c. il rapporto di cambio delle quote e, se del caso, l'importo del conguaglio rispettivamente i diritti sociali dei soci del soggetto giuridico trasferente in seno al soggetto giuridico assuntore;
- d. l'importo di un'eventuale indennità;
- e. particolari difficoltà della valutazione;
- f. se del caso l'importo dell'aumento di capitale del soggetto giuridico assuntore;
- g. se del caso l'obbligo d'eseguire versamenti suppletivi e la responsabilità personale che risultano dalla fusione per i soci del soggetto giuridico trasferente;
- h. in caso di fusione tra soggetti giuridici di diversa forma giuridica, gli obblighi che possono essere imposti ai soci in tale nuova forma.

³ Nell'ambito della fusione mediante combinazione il progetto degli statuti del nuovo soggetto giuridico va presentato in allegato al rapporto di fusione.

Art. 15 Verifica del contratto di fusione e del rapporto di fusione

¹ Ogni soggetto giuridico che partecipa alla fusione deve far verificare contratto e rapporto di fusione da un revisore particolarmente qualificato.

² Deve fornire tutte le informazioni e i documenti utili al suo revisore e al revisore degli altri soggetti giuridici che partecipano alla fusione.

³ In un rapporto di revisione scritto il revisore indica in particolare:

- a. se l'aumento di capitale previsto dal soggetto giuridico assuntore è sufficiente per salvaguardare i diritti dei titolari di quote del soggetto giuridico trasferente;
- b. se il rapporto di cambio delle quote è adeguato;

- c. secondo quale metodo è stato determinato il rapporto di cambio e se tale metodo è adeguato;
- d. quali valori sarebbero risultati dall'applicazione di un altro metodo adeguato;
- e. se l'eventuale indennità è adeguata;
- g. se la valutazione solleva difficoltà particolari.

³ Su richiesta degli organi superiori di direzione e d'amministrazione dei soggetti che partecipano alla fusione, l'Ufficio federale del registro di commercio può designare a tutti loro un revisore comune.

Art. 16 Informazione sulle modifiche patrimoniali

Qualora il patrimonio di uno dei soggetti giuridici che partecipano alla fusione subisca modifiche importanti tra la conclusione del contratto di fusione e la decisione dell'assemblea generale, l'organo superiore di direzione o di amministrazione deve informarne l'assemblea generale come pure l'organo superiore di direzione o di amministrazione degli altri soggetti giuridici che partecipano alla fusione. Questi ne informano la loro assemblea generale.

Art. 17 Deposito del contratto di fusione e diritto di consultazione

¹ Almeno 30 giorni prima della decisione dell'assemblea generale, ciascuno dei soggetti giuridici che partecipano alla fusione è tenuto a depositare il contratto a fini di consultazione presso il registro di commercio della sua sede.

² Inoltre, durante i 30 giorni che precedono la decisione dell'assemblea generale, ciascuno dei soggetti giuridici deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei seguenti documenti di tutti i soggetti giuridici che partecipano alla fusione:

- a. il contratto di fusione;
- b. il rapporto di fusione;
- c. il rapporto di revisione;
- d. i conti annuali e i rapporti annuali relativi agli ultimi tre esercizi contabili, nonché, se del caso, il bilancio intermedio.

³ I soci possono chiedere ai soggetti giuridici che partecipano alla fusione copie dei documenti enumerati al capoverso 2. Tali copie vanno messe gratuitamente a loro disposizione.

⁴ Ai creditori che ne fanno richiesta deve essere concessa la consultazione dei conti annuali e dei rapporti annuali relativi agli ultimi tre esercizi contabili nonché, se del caso, il bilancio intermedio. Le copie di tali documenti vanno messe gratuitamente a loro disposizione.

⁵ Ciascuno dei soggetti giuridici partecipanti alla fusione deve informare sul deposito del contratto di fusione e sulla possibilità di consultazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Sezione 5: Decisione di fusione e iscrizione nel registro di commercio

Art. 18 Decisione di fusione

¹ L'organo superiore di direzione o d'amministrazione delle società di capitali, delle società cooperative e delle associazioni deve sottoporre il contratto di fusione all'assemblea generale per decisione. Occorrono le seguenti maggioranze:

- a. per le società anonime e le società in accomandita per azioni, almeno due terzi dei voti attribuiti alle azioni rappresentate all'assemblea generale e la maggioranza assoluta del loro valore nominale;
- b. per una società di capitali assunta da una società cooperativa, l'approvazione di tutti gli azionisti, rispettivamente di tutti i soci nel caso di una società a garanzia limitata;
- c. per le società a garanzia limitata, almeno tre quarti di tutti i soci che devono inoltre rappresentare almeno tre quarti del capitale sociale;
- d. per le società cooperative i tre quarti almeno dei voti emessi oppure, in caso di introduzione o di estensione dell'obbligo d'eseguire versamenti suppletivi o della responsabilità personale, i tre quarti almeno dell'insieme dei soci;

² Per le società in nome collettivo e in accomandita occorre che il contratto di fusione sia approvato da tutti i soci. Il contratto di società può tuttavia disporre che è sufficiente l'approvazione dei tre quarti dei soci.

³ Qualora una società in accomandita per azioni assuma un altro soggetto giuridico, oltre alle maggioranze di cui al capoverso 1 lettera a occorre l'approvazione scritta di tutti i soci illimitatamente responsabili.

⁴ Qualora una società a garanzia limitata assuma una società anonima o una società in accomandita per azioni, introducendo per queste l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi, occorre l'approvazione di tutti gli azionisti.

⁵ Se il contratto di fusione prevede solamente un'indennità, la decisione di fusione deve essere approvata da tutti i soci del soggetto giuridico trasferente.

⁶ Qualora dalla fusione risulti una modifica dello scopo per i soci del soggetto giuridico trasferente e, in virtù di disposizioni legali o statutarie, per modificare lo scopo sociale occorra una maggioranza diversa da quella necessaria per la decisione di fusione, quest'ultima deve soddisfare le due esigenze di maggioranza.

Art. 19 Atto pubblico

La decisione di fusione richiede un atto pubblico.

Art. 20 Iscrizione nel registro di commercio

¹ Quando la decisione di fusione è stata presa da tutti i soggetti giuridici che vi partecipano, gli organi di direzione o d'amministrazione di questi soggetti devono chiedere l'iscrizione della fusione all'ufficio del registro di commercio.

² Se il soggetto giuridico assuntore deve aumentare il suo capitale a causa della fusione, vanno parimenti sottoposti all'ufficio del registro di commercio lo statuto modificato e i necessari accertamenti relativi all'aumento del capitale (art. 652g CO).

³ Il soggetto giuridico trasferente è cancellato d'ufficio all'atto dell'iscrizione della fusione nel registro di commercio.

Art. 21 Validità giuridica

Con l'iscrizione nel registro di commercio la fusione acquisisce validità giuridica. A tale data tutti gli attivi e i passivi del soggetto giuridico trasferente sono trasferiti per legge al soggetto giuridico assuntore.

Art. 22 Pubblicazione

La decisione di fusione deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. La pubblicazione deve informare i creditori sui loro diritti secondo l'articolo 25 capoverso 1.

Sezione 6: Fusione agevolata di società di capitali

Art. 23 Campo d'applicazione

¹ La fusione di società di capitali può avvenire a condizioni agevolate:

- a. se la società di capitali assuntrice possiede tutte le quote della società di capitali trasferente che conferiscono un diritto di voto oppure
- b. se un soggetto giuridico possiede tutte le quote delle società di capitali partecipanti alla fusione che conferiscono un diritto di voto.

² Qualora la società di capitali assuntrice non possieda la totalità ma il 90 per cento delle quote della società di capitali trasferente che conferiscono un diritto di voto, la fusione può avvenire a condizioni agevolate:

- a. se ai titolari di quote di minoranza è offerta, oltre a quote sociali del soggetto giuridico assuntore, un'indennità secondo l'articolo 8 che corrisponde al valore reale delle quote e
- b. se dalla fusione non risulta né un obbligo di eseguire versamenti suppletivi né una responsabilità personale per i titolari di quote di minoranza.

³ Se possiede almeno il 98 per cento dei diritti di voto della società di capitali trasferente, la società di capitali assuntrice può chiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, che le quote restanti le siano trasferite contro pagamento del loro valore reale.

Art. 24 Condizioni agevolate

¹ Gli articoli 13 lettere b-e, 14 ,15, 17 capoverso 2 lettere b e c, nonché 18 non si applicano alla fusione agevolata. Gli articoli 13 lettera b e 15 si applicano ai casi previsti dall'articolo 23 capoverso 2.

² Almeno 30 giorni prima della richiesta d'iscrizione della fusione, il contratto di fusione deve essere depositato per consultazione presso l'ufficio del registro di commercio secondo l'articolo 17.

³ Uno o più titolari di quote della società di capitali assuntrice, che possiedono insieme almeno 5 per cento del capitale che conferisce diritto di voto, possono chiedere la convocazione di un'assemblea generale della loro società di capitali.

Sezione 7: Protezione dei creditori

Art. 25 Garanzia dei crediti

¹ I creditori dei soggetti giuridici che partecipano alla fusione possono chiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, che il soggetto giuridico assuntore garantisca i loro crediti. L'obbligo di prestare garanzia si estingue, se il soggetto giuridico prova che l'adempimento dell'obbligazione non è pregiudicato dalla fusione.

² Invece di prestare garanzia il soggetto giuridico che vi è tenuto può adempiere l'obbligazione, nella misura in cui questo non pregiudichi gli altri creditori.

Art. 26 Responsabilità personale dei soci

¹ I soci del soggetto giuridico trasferente che rispondevano dei debiti di questo prima della fusione, restano tenuti di rispondere dei debiti contratti prima della pubblicazione della decisione di fusione o la cui causa risale a un periodo anteriore a tale data.

² I diritti che risultano dalla responsabilità personale dei soci per i debiti del soggetto giuridico trasferente si prescrivono al più tardi cinque anni dopo la pubblicazione della decisione di fusione. Se il credito diventa esigibile dopo tale pubblicazione, la prescrizione comincia a decorrere con l'esigibilità. La limitazione della responsabilità personale non si applica ai soci che assumono una responsabilità personale anche per i debiti del soggetto giuridico assuntore.

³ Per le obbligazioni di prestito e le altre obbligazioni oggetto di pubblica emissione, la responsabilità sussiste finché siano state rimborsate, tranne se il prospetto prevede altrimenti. Sono fatte salve le disposizioni sulla comunione degli obbligazionisti per le obbligazioni di prestito secondo gli articoli 1157 segg. del Codice delle obbligazioni.

Sezione 8: Disposizioni particolari sulla fusione di associazioni

Art. 27 Agevolazioni della fusione tra associazioni

¹ Gli articoli 9, 13 lettere b-e, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24 e 91 non si applicano alla fusione tra associazioni.

² L'articolo 20 si applica alle associazioni iscritte nel registro di commercio.

³ Gli articoli 21 e 22 si applicano se una delle associazioni che partecipano alla fusione è iscritta nel registro di commercio. Negli altri casi la fusione acquisisce validità giuridica dal momento in cui tutte le associazioni hanno adottato la decisione di fusione.

Art. 28 Deposito del contratto di fusione e diritto di consultazione

¹ Tutte le associazioni che partecipano alla fusione devono depositare il relativo contratto presso la loro sede almeno 30 giorni prima della decisione dell'assemblea generale. Le associazioni iscritte nel registro di commercio devono inoltre depositare il contratto di fusione presso l'ufficio del registro di commercio della loro sede.

² I membri delle associazioni e i creditori conosciuti devono essere adeguatamente informati sul deposito del contratto di fusione e sulle possibilità di consultarlo. Le associazioni iscritte nel registro di commercio devono pubblicare tali informazioni sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 29 Decisione di fusione

¹ Qualora lo scopo dell'associazione sia modificato dalla fusione, la decisione di fusione deve essere approvata dai tre quarti almeno dei membri presenti all'assemblea generale.

² La stessa maggioranza è richiesta per la fusione dell'associazione con una società cooperativa.

Art. 30 Diritto di recesso

¹ I membri di un'associazione che non approvano la fusione possono recedere liberamente dall'associazione entro due mesi dalla decisione di fusione.

² Il recesso vale retroattivamente dalla data della decisione di fusione.

Art. 31 Protezione dei creditori

Il termine per la richiesta di garanzia secondo l'articolo 25 decorre dalla data in cui la fusione acquisisce validità giuridica.

Sezione 9: Disposizioni particolari sulla fusione di fondazioni

Art. 32 Protezione dei beneficiari di pretese

¹ In caso di fusione tra fondazioni vanno salvaguardate le eventuali pretese dei beneficiari delle fondazioni che partecipano alla fusione.

² Prima della conclusione del contratto, gli organi superiori delle fondazioni che partecipano alla fusione devono informare i beneficiari di pretese sulla prevista fusione e sui suoi effetti.

Art. 33 Disposizioni non applicabili

Gli articoli 9, 13 lettere b-f e i, 15, 17, 18, 23, 24 e 91 non si applicano alla fusione tra fondazioni.

Art. 34 Contratto di fusione e approvazione

¹ Il contratto di fusione deve essere concluso dagli organi superiori delle fondazioni che vi partecipano.

² Tranne che per le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche, la fusione deve essere approvata dalle autorità di vigilanza delle fondazioni che partecipano alla fusione; queste controllano se le condizioni della fusione sono adempite.

Sezione 10: Disposizioni particolari per la fusione di istituti di previdenza**Art. 35 Protezione degli assicurati**

In caso di fusione di istituti di previdenza vanno salvaguardati lo statuto giuridico e i diritti degli assicurati.

Art. 36 Disposizioni applicabili

Le disposizioni generali sulla fusione e le disposizioni particolari relative alla fusione di fondazioni si applicano nella misura in cui la presente sezione non prevede disposizioni particolari.

Art. 37 Contratto di fusione, rapporto di fusione e verifica

¹ Il contratto di fusione deve contenere almeno le indicazioni secondo l'articolo 13 lettere a e g nonché le indicazioni sullo statuto giuridico e i diritti degli assicurati in seno al soggetto giuridico assuntore.

² Il rapporto di fusione secondo l'articolo 14 deve in particolare esporre come sono salvaguardati lo statuto giuridico e i diritti degli assicurati.

³ La verifica secondo l'articolo 15 deve essere effettuata da un esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale.

⁴ Il rapporto di revisione deve in particolare confermare che la fusione è adeguata e che lo statuto giuridico e i diritti degli assicurati sono salvaguardati.

Art. 38 Approvazione

La fusione deve essere approvata dalle autorità di vigilanza competenti secondo l'articolo 61 LPP.

CAPITOLO 3: SCISSIONE

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 39 Principio

La scissione di un soggetto giuridico può avvenire:

- a. dividendo l'insieme del suo patrimonio e trasferendolo a altri soggetti giuridici. I suoi soci ricevono quote o diritti sociali dei soggetti giuridici assuntori. Il soggetto giuridico trasferente è sciolto e cancellato dal registro di commercio (divisione);
- b. trasferendo una o più parti del suo patrimonio a altri soggetti giuridici. I suoi soci ricevono quote o diritti sociali dei soggetti giuridici assuntori (separazione) oppure
- c. trasferendo una o più parti del suo patrimonio a altri soggetti giuridici. Il soggetto giuridico trasferente riceve quote o diritti sociali dei soggetti giuridici assuntori o un'indennità (dissociazione).

Art. 40 Scissioni permesse

¹ È permessa la scissione di società di capitali o di società cooperative.

² Le società di capitali e le società cooperative possono partecipare alla scissione sia quale soggetto giuridico trasferente sia quale soggetto giuridico assuntore.

³ La scissione di un istituto di previdenza che presenta la forma giuridica della società cooperativa è possibile se lo scopo precedente è salvaguardato.

Sezione 2: Quote e diritti sociali

Art. 41 Salvaguardia delle quote e dei diritti sociali

¹ Nell'ambito della divisione e della separazione, le quote e i diritti sociali vanno salvaguardati secondo l'articolo 7.

² Ai soci del soggetto giuridico trasferente possono essere attribuiti:

- a. quote o diritti sociali di tutti i soggetti giuridici partecipanti alla divisione o alla separazione che corrispondano alle precedenti partecipazioni (scissione simmetrica);
- b. quote o diritti sociali di taluni o di tutti i soggetti giuridici partecipanti alla divisione o alla separazione che non corrispondano alle precedenti partecipazione (scissione asimmetrica).

Sezione 3: Riduzione e aumento del capitale, costituzione e bilancio intermedio

Art. 42 Riduzione del capitale in caso di separazione

Gli articoli 733, 734 e 788 capoverso 2 del codice delle obbligazioni non si applicano se la società di capitali trasferente riduce il suo capitale in relazione con la separazione.

Art. 43 Aumento del capitale

¹ Il soggetto giuridico assuntore deve aumentare il capitale quanto occorre per salvaguardare i diritti dei titolari di quote del soggetto giuridico trasferente.

² Le disposizioni sui conferimenti in natura nonché l'articolo 651 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni non si applicano nell'ambito della scissione.

Art. 44 Nuova costituzione

Alla nuova costituzione di un soggetto giuridico nell'ambito di una scissione si applicano le disposizioni del Codice civile e del Codice delle obbligazioni relative alla costituzione di un soggetto giuridico. Le disposizioni sul conferimento in natura e sul numero dei promotori non si applicano.

Art. 45 Bilancio intermedio

Se il giorno determinante per il bilancio precede di più di sei mesi la conclusione del contratto di scissione o l'allestimento del progetto di scissione, i soggetti giuridici che partecipano alla scissione devono allestire un bilancio intermedio.

Sezione 4: Contratto di scissione, progetto di scissione, rapporto di scissione e verifica

Art. 46 Contratto di scissione e progetto di scissione

¹ Se un soggetto giuridico trasferisce parti del suo patrimonio mediante scissione a soggetti giuridici esistenti, il contratto di scissione è concluso dagli organi superiori di direzione o d'amministrazione dei soggetti giuridici che partecipano alla scissione.

² Se un soggetto giuridico intende trasferire parti del suo patrimonio mediante scissione a soggetti giuridici da costituire, il suo organo superiore di direzione o di amministrazione elabora un progetto di scissione.

³ Il contratto di scissione e il progetto di scissione richiedono la forma scritta e l'approvazione dell'assemblea generale secondo gli articoli 53 e 54.

Art. 47 Contenuto del contratto di scissione rispettivamente del progetto di scissione

Il contratto di scissione o il progetto di scissione contiene in particolare:

- a. la ditta, la sede e la forma giuridica dei soggetti giuridici che partecipano alla scissione;
- b. un inventario con la designazione, la ripartizione e l'attribuzione degli oggetti del patrimonio attivo e passivo, nonché l'attribuzione delle parti dell'azienda;

- c. in caso di divisione e di separazione, il rapporto di cambio delle quote e, se del caso, l'importo del conguaglio, rispettivamente indicazioni sui diritti sociali dei soci del soggetto giuridico trasferente in seno al soggetto giuridico assuntore;
- d. in caso di dissociazione, le quote o i diritti sociali rispettivamente l'indennità che riceve il soggetto giuridico trasferente;
- e. in caso di divisione e di separazione, le modalità del cambio delle quote o dell'attribuzione dei diritti sociali;
- f. la data da cui le quote o i diritti sociali danno diritto a una parte dell'utile risultante dal bilancio, nonché tutte le particolarità di tale diritto;
- g. la data da cui gli atti del soggetto giuridico trasferente sono considerati compiuti per conto del soggetto giuridico assuntore;
- h. ogni particolare vantaggio concesso ai membri di un organo di direzione o d'amministrazione, ai soci amministratori o ai revisori.

Art. 48 Oggetti non attribuiti del patrimonio attivo

Un oggetto del patrimonio attivo che non può essere attribuito in base al contratto di scissione o al progetto di scissione,

- a. in caso di divisione appartiene in comproprietà a tutti i soggetti giuridici assuntori proporzionalmente al patrimonio attivo netto che spetta loro in virtù del contratto di scissione o del progetto di scissione;
- b. in caso di separazione e di dissociazione resta in seno al soggetto giuridico trasferente.

Art. 49 Rapporto di scissione

¹ Gli organi superiori di direzione o d'amministrazione dei soggetti giuridici che partecipano alla scissione devono redigere un rapporto scritto sulla scissione. Possono anche redigere insieme il rapporto.

² Il rapporto deve spiegare e giustificare dai profili giuridico e economico:

- a. lo scopo e le conseguenze della scissione;
- b. il contratto o il progetto di scissione;

- c. in caso di divisione e di separazione, il rapporto di cambio delle quote e, se del caso, l'importo del conguaglio, rispettivamente i diritti sociali dei soci del soggetto giuridico trasferente in seno al soggetto giuridico assuntore;
- d. in caso di dissociazione, le quote o i diritti sociali, rispettivamente l'indennità che riceve il soggetto giuridico trasferente;
- e. particolari difficoltà della valutazione;
- f. se del caso l'obbligo d'eseguire versamenti suppletivi e la responsabilità personale che risultano dalla scissione per i soci del soggetto giuridico trasferente;
- g. in caso di scissione cui partecipano soggetti giuridici di diversa forma giuridica, gli obblighi che possono essere imposti ai soci nella nuova forma.

³ In caso di costituzione di un nuovo soggetto giuridico nell'ambito di una scissione, occorre presentare il progetto degli statuti di siffatto soggetto in allegato al rapporto di scissione.

Art. 50 Verifica del contratto di scissione oppure del progetto di scissione e del rapporto di scissione

L'articolo 15 si applica per analogia alla verifica del contratto di scissione oppure del progetto di scissione e del rapporto di scissione.

Art. 51 Informazioni sulle modifiche patrimoniali

L'articolo 16 si applica per analogia alle informazioni sulle modifiche patrimoniali.

Art. 52 Deposito del contratto di scissione oppure del progetto di scissione e diritto di consultazione

¹ Se il contratto di scissione oppure il progetto di scissione deve essere sottoposto all'assemblea generale per decisione secondo gli articoli 53 e 54, l'articolo 17 si applica per analogia.

² Nell'ambito della pubblicazione del contratto di scissione o del progetto di scissione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, occorre diffidare i creditori secondo l'articolo 56.

Sezione 5: Decisione di scissione

Art. 53 Decisione di scissione in caso di divisione e di separazione

¹ In caso di divisione e di separazione, l'organo superiore di direzione e d'amministrazione dei soggetti giuridici partecipanti alla scissione deve sottoporre il contratto di scissione o il progetto di scissione all'assemblea generale per decisione.

² L'articolo 18 capoversi 1, 3, 4 e 6 si applica a tale decisione. In caso di scissione asimmetrica, occorre l'approvazione di tutti i soci del soggetto giuridico trasferente.

Art. 54 Decisione di scissione in caso di dissociazione

¹ In caso di dissociazione, l'organo superiore di direzione o d'amministrazione decide del contratto di scissione o del progetto di scissione, tranne se lo scopo del soggetto giuridico è modificato. In tale caso, il contratto di scissione o il progetto di scissione va sottoposto all'assemblea generale per decisione.

² L'organo superiore di direzione o d'amministrazione deve rendere conto della dissociazione nel rapporto annuale. Se non occorre redigere un rapporto annuale, la dissociazione deve essere oggetto di un resoconto in occasione dell'assemblea generale.

Art. 55 Atto pubblico

¹ In caso di divisione, di separazione, nonché di dissociazione che modifichi lo scopo, la decisione di scissione dell'assemblea generale richiede un atto pubblico.

² In caso di dissociazione che non modifichi lo scopo, la decisione di scissione dell'organo superiore di direzione o d'amministrazione richiede la forma scritta.

Sezione 6: Protezione dei creditori

Art. 56 Diffida dei creditori

Contemporaneamente al deposito del contratto di scissione o del progetto di scissione, occorre invitare i creditori a insinuare i loro crediti e informarli sui loro diritti con una pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 57 Garanzia dei crediti

¹ In un termine di tre mesi dalla diffida, i creditori del soggetto giuridico trasferente possono chiedere che i loro crediti siano garantiti. L'obbligo di prestare garanzia si estingue se il soggetto giuridico prova che la scissione non pregiudica l'adempimento dell'obbligazione.

² Invece di prestare garanzia il soggetto giuridico che vi è tenuto può adempiere l'obbligazione, nella misura in cui questo non pregiudichi gli altri creditori.

Art. 58 Responsabilità per i debiti non attribuiti

I soggetti giuridici che partecipano alla scissione rispondono in solido per i debiti che non sono stati attribuiti dal contratto di scissione o dal progetto di scissione.

Art. 59 Responsabilità sussidiaria dei soggetti giuridici che partecipano alla scissione

¹ Se un creditore non è soddisfatto dal soggetto giuridico cui è stato attribuito il suo credito dal contratto di scissione o dal progetto di scissione (soggetto giuridico responsabile a titolo primario), rispondono in solido gli altri soggetti giuridici che partecipano alla scissione (soggetti giuridici responsabili a titolo sussidiario).

² I soggetti giuridici responsabili a titolo sussidiario possono essere convenuti in giudizio solamente se un credito non è stato garantito e se il soggetto giuridico responsabile a titolo primario:

- a. ha fatto fallimento;
- b. beneficia di una moratoria o di un differimento del fallimento;
- c. è stato oggetto di una procedura d'esecuzione che ha portato al rilascio di un attestato di carenza di beni definitivo;
- d. ha trasferito la sua sede all'estero e non può più essere convenuto in giudizio in Svizzera;
- e. ha trasferito la sua sede all'estero da uno Stato a un altro complicando notevolmente l'esercizio dei diritti del creditore.

Art. 60 Responsabilità personale dei soci

L'articolo 26 si applica per analogia alla responsabilità personale dei soci.

Art. 61 Conferma del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei creditori

I soggetti giuridici che partecipano alla scissione devono far confermare il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei creditori da un revisore particolarmente qualificato.

Sezione 7: Iscrizione nel registro di commercio

Art. 62 Iscrizione nel registro di commercio

¹ Non appena sono disponibili la decisione di scissione e la conferma di cui all'articolo 61, l'organo superiore di direzione o d'amministrazione deve chiedere l'iscrizione della scissione all'ufficio del registro di commercio.

² Se il soggetto giuridico trasferente deve diminuire il suo capitale a causa della scissione, vanno sottoposti all'ufficio del registro di commercio anche gli statuti modificati.

³ In caso di divisione il soggetto giuridico trasferente è cancellato d'ufficio dal registro di commercio con l'iscrizione della scissione.

Art. 63 Validità giuridica

La scissione acquisisce validità giuridica con l'iscrizione nel registro di commercio. A tale data tutti gli attivi e i passivi figuranti nell'inventario sono trasferiti per legge al soggetto giuridico assuntore.

Art. 64 Pubblicazione

La decisione di scissione è pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Sezione 8: Disposizioni particolari per la scissione di istituti di previdenza

Art. 65 Protezione degli assicurati

In caso di scissione di istituti di previdenza, devono essere salvaguardati lo statuto giuridico e i diritti degli assicurati.

Art. 66 Contratto di scissione o progetto di scissione, rapporto di scissione e verifica

¹ Il contratto di scissione o il progetto di scissione devono menzionare precisamente la ripartizione del patrimonio e l'attribuzione degli averi degli assicurati.

² L'articolo 37 capoversi 2-4 si applica per analogia al rapporto di scissione, alla verifica e al rapporto di revisione.

Art. 67 Approvazione

La scissione deve essere approvata dall'autorità di vigilanza competente secondo l'articolo 61 LPP.

Capitolo 4: Trasformazione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 68 Principio

La trasformazione permette a un soggetto giuridico di modificare la sua forma giuridica conservando tutti i suoi rapporti giuridici.

Art. 69 Trasformazioni permesse

¹ Una società di capitali può trasformarsi in:

- a. una società di capitali con altra forma giuridica;
- b. una società cooperativa.

² Una società in nome collettivo può trasformarsi in:

- a. una società di capitali;
- b. una società in accomandita.

³ Una società in accomandita può trasformarsi in:

- a. una società di capitali;
- b. una società in nome collettivo.

⁴ Una società cooperativa può trasformarsi in:

- a. una società di capitali;
- b. un'associazione se non dispone di capitale sociale.

⁵ Un'associazione iscritta nel registro di commercio può trasformarsi in una società cooperativa.

⁶ Agli istituti di diritto pubblico si applicano le disposizioni particolari della presente legge.

Art. 70 Regolamentazione speciale per la trasformazione di società in nome collettivo e in accomandita

¹ Una società in nome collettivo può trasformarsi in una società in accomandita se:

- a. un accomandante entra nella società in nome collettivo;
- b. un socio diventa accomandante.

² Una società in accomandita può trasformarsi in una società in nome collettivo se:

- a. tutti gli accomandanti recedono dalla società;
- b. tutti gli accomandanti diventano soci illimitatamente responsabili.

³ È fatta salva la continuazione di una società in nome collettivo o in accomandita come ditta individuale secondo l'articolo 579 del Codice delle obbligazioni.

⁴ Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alla trasformazione secondo il presente articolo.

Sezione 2: Quote e diritti sociali

Art. 71 Salvaguardia delle quote e dei diritti sociali

¹ Nell'ambito della trasformazione vanno salvaguardati le quote e i diritti sociali dei soci.

² Nell'ambito della trasformazione del soggetto giuridico in una società di capitali, i soci senza certificati di quota hanno diritto a una quota almeno; il valore di questa può, se necessario, essere stabilito al di sotto del valore nominale minimo legale.

³ Per le quote senza diritto di voto vanno attribuite quote equivalenti o quote con diritto di voto.

⁴ Per i diritti speciali, connessi a quote o diritti sociali, vanno attribuiti diritti equivalenti o un'adeguata indennità.

⁵ Per i buoni di godimento vanno attribuiti diritti equivalenti, oppure devono essere riacquistati al loro valore reale al momento del deposito del progetto di trasformazione.

Sezione 3: Costituzione e bilancio intermedio

Art. 72 Disposizioni sulla costituzione

Le disposizioni del Codice civile e del Codice delle obbligazioni sulla costituzione di una determinata forma giuridica si applicano alla trasformazione di un soggetto giuridico in una nuova forma giuridica. Le disposizioni sul numero dei promotori non si applicano.

Art. 73 Bilancio intermedio

Se la data determinante per il bilancio precede di più di sei mesi la redazione del rapporto di trasformazione, occorre stabilire un bilancio intermedio.

Sezione 4: Progetto di trasformazione, rapporto di trasformazione e verifica

Art. 74 Redazione del progetto di trasformazione

¹ L'organo superiore di direzione o d'amministrazione redige un progetto di trasformazione.

² Il progetto di trasformazione richiede la forma scritta e l'approvazione dell'assemblea generale rispettivamente dei soci.

Art. 75 Contenuto del progetto di trasformazione

Il progetto di trasformazione contiene in particolare:

- a. il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica prima e dopo la trasformazione;
- b. i nuovi statuti;
- c. il numero, il tipo e il valore delle quote attribuite ai titolari di quote dopo la trasformazione, rispettivamente indicazioni sui diritti sociali dei soci dopo la trasformazione.

Art. 76 Rapporto di trasformazione

¹ L'organo superiore di direzione o d'amministrazione deve redigere un rapporto scritto sulla trasformazione.

² Il rapporto spiega e giustifica dai profili economico e giuridico:

- a. lo scopo e le conseguenze della trasformazione;
- b. l'adempimento delle disposizioni sulla costituzione relative alla nuova forma giuridica;
- c. i nuovi statuti;
- d. il rapporto di cambio per le quote rispettivamente per i diritti sociali dei soci dopo la trasformazione;
- e. se del caso l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi e la responsabilità personale che risultano dalla trasformazione per i soci;
- f. gli obblighi che possono essere imposti ai soci nella nuova forma giuridica.

Art. 77 Verifica del progetto di trasformazione e del rapporto di trasformazione

¹ Il soggetto giuridico deve far verificare il progetto di trasformazione, il rapporto di trasformazione e il bilancio sul quale si fonda la trasformazione da un revisore particolarmente qualificato.

² Il revisore deve verificare se le condizioni per la trasformazione sono adempite, in particolare se dopo la trasformazione è salvaguardato lo statuto giuridico dei soci.

Art. 78 Deposito del progetto di trasformazione e diritto di consultazione

¹ Almeno 30 giorni prima della decisione dell'assemblea generale, il soggetto giuridico deve depositare per consultazione il progetto di trasformazione presso il registro di commercio della sua sede.

² Durante i 30 giorni che precedono la decisione, deve inoltre permettere ai soci di consultare presso la sua sede i seguenti documenti:

- a. il progetto di trasformazione;
- b. il rapporto di trasformazione;

- c. il rapporto di revisione,
- d. i conti annuali e i rapporti annuali relativi agli ultimi tre esercizi contabili nonché, se del caso, il bilancio intermedio.

³ I soci possono chiedere al soggetto giuridico copia dei documenti di cui al capoverso 2. Le copie vanno messe gratuitamente a loro disposizione.

⁴ Il soggetto giuridico deve informare nel Foglio ufficiale svizzero di commercio sul deposito del progetto di trasformazione e sulla possibilità di consultazione.

Sezione 5: Decisione di trasformazione e iscrizione nel registro di commercio

Art. 79 Decisione di trasformazione

¹ L'organo superiore di direzione o d'amministrazione delle società di capitali, delle società cooperative e delle associazioni deve sottoporre il progetto di trasformazione all'assemblea generale per decisione. Occorrono le seguenti maggioranze:

- a. per le società anonime e le società in accomandita per azioni, almeno due terzi dei voti attribuiti alle azioni rappresentate all'assemblea generale e la maggioranza assoluta dei valori nominali delle azioni da loro rappresentate; se, nell'ambito di una trasformazione, una società a garanzia limitata introduce l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi, occorre l'approvazione di tutti gli azionisti;
- b. nell'ambito della trasformazione di una società di capitali in una società cooperativa, l'approvazione di tutti i soci;
- c. per le società a garanzia limitata, almeno tre quarti dei soci che devono inoltre rappresentare almeno tre quarti del capitale sociale;
- d. per le società cooperative, almeno due terzi dei voti emessi oppure, in caso di introduzione di un obbligo di eseguire versamenti suppletivi o della responsabilità personale, almeno tre quarti dei soci;
- e. per le associazioni almeno tre quarti dei membri presenti all'assemblea generale.

² Nelle società in nome collettivo o in accomandita occorre che tutti i soci approvino il progetto di trasformazione. Il contratto di società può comunque prevedere che è sufficiente l'approvazione di tre quarti dei soci.

Art. 80 Atto pubblico

La decisione di trasformazione richiede un atto pubblico.

Art. 81 Iscrizione nel registro di commercio

L'organo superiore di direzione o d'amministrazione deve chiedere l'iscrizione della trasformazione all'ufficio del registro di commercio.

Art. 82 Validità giuridica

La trasformazione acquisisce validità giuridica con l'iscrizione nel registro di commercio.

Art. 83 Pubblicazione

La decisione di trasformazione va pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Sezione 6: Protezione dei creditori

Art. 84 Responsabilità personale dei soci

L'articolo 26 si applica per analogia alla responsabilità personale dei soci.

Capitolo 5: Istituti di diritto pubblico

Art. 85 Fusione e trasformazione

¹ Un istituto di diritto pubblico può:

- a. trasferire il suo patrimonio mediante fusione a una società di capitali, una società cooperativa, un'associazione o una fondazione;
- b. trasformarsi in una società di capitali, una società cooperativa, un'associazione o una fondazione.

² L'istituto di diritto pubblico deve redigere un inventario degli oggetti del patrimonio attivo e passivo che rientrano nella fusione o nella trasformazione.

Art. 86 Diritto applicabile

¹ Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia alla fusione di soggetti giuridici di diritto privato con istituti di diritto pubblico e alla trasformazione di tali istituti in soggetti giuridici di diritto privato.

² Le disposizioni della sezione 10 del capitolo 2 si applicano per analogia alla trasformazione di un istituto di previdenza di diritto pubblico in una società cooperativa o in una fondazione.

³ La decisione d'approvazione della fusione da parte dell'istituto di diritto pubblico e il diritto di consultazione sono disciplinati dalle disposizioni di diritto pubblico della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 87 Responsabilità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

¹ La Confederazione, i Cantoni e i Comuni che rispondevano dei debiti dell'istituto di diritto pubblico direttamente o in modo sussidiario prima della fusione, restano responsabili per i debiti sorti prima della pubblicazione della decisione di fusione o di trasformazione o la cui causa è anteriore a tale data.

² Le pretese nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prescrivono al più tardi cinque anni dopo la pubblicazione della decisione di fusione o di trasformazione. Se il credito diventa esigibile solamente dopo la pubblicazione della decisione, la prescrizione comincia con l'esigibilità.

³ La responsabilità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per le obbligazioni di prestito e altre obbligazioni di pubblica emissione sussiste fino al loro rimborso; sono fatte salve le disposizioni contrarie del prospetto.

⁴ Si applica l'articolo 25.

Capitolo 6: Disposizioni comuni

Sezione 1: Controllo dell'ufficio del registro di commercio e iscrizione nel registro di commercio

Art. 88 Controllo dell'ufficio del registro di commercio

¹ L'ufficio del registro di commercio controlla se:

- a. la fusione, la scissione o la trasformazione di cui è richiesta l'iscrizione sono permesse dalla presente legge;

- b. sono stati allegati i documenti giustificativi necessari;
- c. i contratti e i progetti necessari nonché i rapporti degli organi e dei revisori sono completi;
- d. le decisioni degli organi sono complete e se sussistono le maggioranze necessarie;
- e. sono state rispettate le disposizioni imperative del diritto civile federale;
- f. sono passate in giudicato le approvazioni della fusione, della scissione o della trasformazione da parte dell'autorità, necessarie secondo la presente legge o secondo altre leggi federali.

² Se sono manifestamente inesatti, i contratti o i progetti presentati possono essere rifiutati. L'esattezza dei rapporti non deve essere controllata.

Art. 89 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale adotta disposizioni:

- a. sui dettagli dell'iscrizione nel registro di commercio;
- b. sui documenti giustificativi da allegare;
- c. sulla procedura di deposito secondo gli articoli 17, 28, 52 e 78.

Sezione 2: Richiesta d'iscrizione nel registro fondiario

Art. 90

Il soggetto giuridico assuntore o, in caso di trasformazione, il soggetto giuridico che muta forma giuridica deve notificare all'ufficio del registro fondiario tutte le modifiche che risultano dalla fusione, dalla scissione o dalla trasformazione relativamente alle iscrizioni nel registro fondiario, entro tre mesi dalla validità giuridica di tali operazioni.

Sezione 3: Controllo delle quote e dei diritti sociali

Art. 91

¹ Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote o i diritti sociali non sono salvaguardati in modo adeguato, ogni socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il tribunale fissi un conguaglio. L'articolo 7 capoverso 2 non si applica alla determinazione del conguaglio.

² L'azione per il controllo della salvaguardia di quote e diritti sociali non impedisce la validità giuridica della fusione, della scissione o della trasformazione.

Sezione 4: Contestazione delle decisioni di fusione, scissione e trasformazione

Art. 92 Principio

¹ Se le disposizioni della presente legge sono lese, i soci dei soggetti giuridici partecipanti che hanno votato contro la fusione, la scissione o la trasformazione possono contestare la decisione entro due mesi dalla sua pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Se non occorre una pubblicazione, il termine decorre dalla decisione.

² I soci possono contestare la decisione anche se è stata adottata dall'organo superiore di direzione o d'amministrazione.

Art. 93 Conseguenze di un vizio

¹ Se un vizio può essere sanato, il tribunale accorda un termine a tal fine ai soggetti giuridici interessati.

² Se un vizio non è sanato nel termine accordato a tal fine o se non può essere sanato, il tribunale annulla la decisione e ordina i provvedimenti necessari.

Sezione 5: Responsabilità

Art. 94 Responsabilità e legittimazione attiva

¹ Tutte le persone che si occupano della fusione, della scissione o della trasformazione sono responsabili, sia nei confronti dei soggetti giuridici sia nei confronti dei singoli soci e dei creditori, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, degli obblighi loro incombenti. È fatta salva la responsabilità dei promotori.

² Tutti i revisori che si occupano della verifica della fusione, della scissione o della trasformazione sono responsabili, sia nei confronti dei soggetti giuridici sia nei confronti dei singoli soci e dei creditori, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, degli obblighi loro incombenti.

³ Alle pretese dei soci si applica l'articolo 756 del Codice delle obbligazioni.

⁴ Al fallimento di una società di capitali o di una società cooperativa si applicano per analogia gli articoli 757, 764 capoverso 2, 827 e 920 del Codice delle obbligazioni.

Art. 95 Responsabilità solidale

¹ Qualora più persone siano responsabili di un danno si applica l'articolo 759 del Codice delle obbligazioni.

² La prescrizione delle pretese derivanti dalla responsabilità è disciplinata dall'articolo 760 del Codice delle obbligazioni.

Art. 96 Responsabilità in materia di istituti di diritto pubblico

Nell'ambito di una fusione o di una trasformazione secondo la presente legge, la responsabilità delle persone che agiscono per un istituto di diritto pubblico è disciplinata dal diritto pubblico.

CAPITOLO 7: DISPOSIZIONI TRANSITORIA E FINALI

Art. 97 Disposizione transitoria

La presente legge si applica alle fusioni, alle scissioni e alle trasformazioni che sono notificate per iscrizione al registro di commercio dopo la sua entrata in vigore.

Art. 98 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato

Modifica del diritto vigente

1. Codice delle obbligazioni²:

Il Codice delle obbligazioni è modificato come segue:

Art. 181 cpv. 4 *(nuovo)*

⁴ L'assunzione di un patrimonio o di un'azienda di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa deve avvenire in conformità con le disposizioni sulla fusione o la scissione della legge federale sulla fusione, la scissione e la trasformazione di soggetti giuridici³.

Art. 704 cpv. 1 n. 8

Abrogato

Art. 748-750

Abrogati

Art. 770 cpv. 2 e 3

Abrogati

Art. 824-826

Abrogati

Art. 914

² RS 220

³ RS ...

Abrogato

Art. 936a Numero d'identificazione (nuovo)

¹ Alle ditte individuali, alle società in nome collettivo e alle società in accomandita, alle società di capitali, alle società cooperative, alle associazioni, alle fondazioni e agli istituti di diritto pubblico iscritti nel registro di commercio è attribuito un numero d'identificazione.

² Il numero d'identificazione rimane immutato durante l'esistenza del soggetto giuridico, particolarmente in caso di trasferimento di sede, di trasformazione e di modifica del nome o della ditta.

³ Il numero d'identificazione deve figurare accanto alla ditta sulle lettere, sui bollettini d'ordinazione e sulle fatture.

⁴ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 4 Disposizioni finali e transitorie dei titoli 24-33

Abrogato

2. Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937⁴

Il Codice penale è modificato come segue:

Art. 326^{ter} Contravvenzioni alle disposizioni sulle ditte commerciali

Chiunque utilizza per un'azienda iscritta nel registro di commercio una denominazione non conforme a quella iscritta a registro e tale da indurre in errore,

chiunque utilizza per un'azienda non iscritta nel registro di commercio una denominazione fallace,

chiunque suscita l'impressione che un'azienda straniera non iscritta nel registro di commercio abbia la sede o una succursale in Svizzera,

⁴ RS 311.0

chiunque non avrà indicato o avrà indicato in modo inesatto il numero d'identificazione di un'azienda iscritta nel registro di commercio sulle lettere, sui bollettini d'ordinazione e sulle fatture,

è punito con l'arresto o con la multa.

3. Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP⁵):

La legge sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 è modificata come segue:

Art. 161 Titolo marginale

VI. Trasferimento, fusione e scissione

1. Trasferimento della società dall'estero in Svizzera

a. Principio

Art. 162 Titolo marginale e cpv. 3

b. Momento determinante

³ Prima di farsi iscrivere nel registro di commercio, la società di capitali deve provare, mediante un rapporto di revisione di un revisore particolarmente qualificato secondo l'articolo 727b del Codice delle obbligazioni, che il capitale sociale è coperto giusta il diritto svizzero.

Art. 163

2. Trasferimento della società dalla Svizzera all'estero

¹ Una società svizzera può, senza liquidazione né nuova costituzione, sottoporsi al diritto straniero se sono adempite le condizioni poste dal diritto svizzero e se continua a sussistere secondo il diritto straniero.

² I creditori devono essere pubblicamente diffidati a presentare i loro crediti, facendo loro presente l'imminente modifica degli statuti sociali. L'articolo 57 della legge federale sulla fusione, la scissione e la trasformazione dei soggetti giuridici⁶ si applica per analogia.

⁵ RS 291

³ Sono fatte salve le disposizioni ... (capoverso 2 vigente).

Art. 163a

3. La fusione in particolare

a. Principio

¹ La fusione tra una società svizzera e una società straniera è permessa secondo il presente articolo nonché secondo gli articoli 163b e 163c.

² Il contratto di fusione deve rispettare le disposizioni imperative del diritto societario, comprese le disposizioni relative alla forma.

³ Per il rimanente, il contratto di fusione sottostà al diritto scelto dalle parti. Se le parti non scelgono, il contratto di fusione sottostà al diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso. Si presume che tale nesso sussista con lo Stato al cui ordinamento giuridico è sottoposta la società assuntrice.

Art. 163b

b. Fusione con una società svizzera

¹ Se il diritto applicabile alla società straniera lo permette e le condizioni poste da tale diritto sono adempite, una società svizzera può assumere una società straniera (fusione mediante incorporazione) oppure riunirsi con quest'ultima in una nuova società svizzera (fusione mediante combinazione).

² Per il rimanente la fusione soggiace al diritto svizzero.

Art. 163c

c. Fusione con una società straniera

¹ Una società straniera può assumere una società svizzera (fusione mediante incorporazione) oppure riunirsi con quest'ultima in una nuova società straniera (fusione mediante combinazione), se la società svizzera prova che:

a. con la fusione i suoi attivi e passivi sono trasferiti alla società straniera e

⁶ RS ...

b. le quote e i diritti sociali sono adeguatamente salvaguardati in seno alla società straniera.

² La società svizzera deve adempire tutte le disposizioni del diritto svizzero applicabili alla società trasferente.

³ In Svizzera, i creditori devono essere pubblicamente diffidati a presentare le loro pretese, facendo loro presente la fusione imminente. L'articolo 57 della legge federale⁷ sulla fusione, la scissione e la trasformazione dei soggetti giuridici si applica per analogia.

⁴ Per il rimanente la fusione soggiace al diritto della società assuntrice straniera.

Art. 163d

4. La scissione in particolare

¹ Le disposizioni della presente legge relative alla fusione si applicano per analogia al trasferimento per via di scissione di parti di patrimonio di una società da una società svizzera a società straniera o da una società straniera a società svizzere.

² Per il rimanente la scissione, compreso il progetto di scissione, sottostà al diritto applicabile alla società che opera la scissione. Si presume che il diritto della società che opera la scissione sia applicabile al contratto di scissione alle condizioni di cui all'articolo 163a capoverso 3.

Art. 164

5. Disposizioni comuni

a. Cancellazione dal registro di commercio, foro d'esecuzione e foro

¹ Una società iscritta nel registro di commercio svizzero può essere cancellata solamente se il rapporto di un revisore particolarmente qualificato attesta che i creditori hanno ottenuto garanzie o sono stati soddisfatti o consentono alla cancellazione.

² Se una società straniera assume una società svizzera (fusione mediante incorporazione), se si riunisce con quest'ultima in una nuova società straniera (fusione mediante combinazione), o se una società svizzera opera una scissione in società straniera, il rapporto di un revisore particolarmente qualificato deve provare che:

⁷ RS ...

- a. la fusione o la scissione hanno acquisito validità giuridica secondo il diritto applicabile alla società straniera e che
- b. la società straniera ha attribuito ai soci della società svizzera le quote o i diritti sociali cui hanno diritto oppure ha versato o garantito un'eventuale conguaglio o indennità.

³ Il foro d'esecuzione e il foro svizzeri sussistono dopo la cancellazione fino a quando i creditori o i titolari di quote siano stati soddisfatti oppure fino a quando i loro crediti siano stati garantiti.

Art. 164a

b. Trasferimento, fusione e scissione all'estero

La validità della subordinazione di una società straniera a un altro ordinamento giuridico straniero, nonché la fusione e la scissione tra società straniere sono riconosciute in Svizzera, se sono valide secondo i rispettivi ordinamenti giuridici.

Art. 165 Titolo marginale

VII. Decisioni straniere

4. Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP⁸)

La legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 è modificata come segue:

Art. 62 cpv. 3

³ Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull'approvazione di fusioni, scissioni e trasformazioni di istituti di previdenza da parte delle autorità di vigilanza, nonché sull'esercizio della vigilanza nei casi di liquidazioni e di liquidazioni parziali.

5. Legge federale su le banche e le casse di risparmio⁹

⁸ RS 831.40

⁹ RS 952.0

La legge federale sulle banche e sulle casse di risparmio dell'8 novembre 1934 è modificata come segue:

Art. 14

Abrogato

6. Legge federale sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati

La legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati del 23 giugno 1978 è modificata come segue:

Art. 9a

Le fusioni, le scissioni e le trasformazioni di istituti di assicurazione privati devono essere approvate dall'autorità di vigilanza.

Art. 42 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale emana:

a. disposizioni a complemento degli articoli:

1. 3 capoverso 1, 5 capoverso 3, 9a, 12 ,13 capoverso 3, 14 capoverso 3, 15, 21 capoverso 3, 24, 38a capoversi 4 e 5, 39 capoverso 5, nonché 44 della presente legge;

CAPITOLO PRIMO: OGGETTO E DEFINIZIONI	1
<i>Art. 1 Oggetto.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2 Definizioni.....</i>	<i>1</i>
CAPITOLO SECONDO: FUSIONE.....	2
SEZIONE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI	2
<i>Art. 3 Principio</i>	<i>2</i>
<i>Art. 4 Fusioni permesse</i>	<i>2</i>
<i>Art. 5 Fusione di un soggetto giuridico in liquidazione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 Fusione di soggetti giuridici in caso di perdita di capitale o di eccedenza dei debiti.....</i>	<i>4</i>
SEZIONE 2: QUOTE E DIRITTI SOCIALI	4
<i>Art. 7 Salvaguardia delle quote e dei diritti sociali.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 Indennità.....</i>	<i>5</i>
SEZIONE 3: AUMENTO DEL CAPITALE, COSTITUZIONE E BILANCIO INTERMEDIO.....	5
<i>Art. 9 Aumento del capitale in caso di fusione mediante incorporazione.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10 Nuova costituzione in caso di fusione mediante combinazione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11 Bilancio intermedio.....</i>	<i>5</i>
SEZIONE 4: CONTRATTO DI FUSIONE, RAPPORTO DI FUSIONE E VERIFICA.....	5
<i>Art. 12 Conclusione del contratto di fusione</i>	<i>6</i>
<i>Art. 13 Contenuto del contratto di fusione.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 14 Rapporto di fusione.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 15 Verifica del contratto di fusione e del rapporto di fusione</i>	<i>7</i>
<i>Art. 16 Informazione sulle modifiche patrimoniali</i>	<i>8</i>
<i>Art. 17 Deposito del contratto di fusione e diritto di consultazione</i>	<i>8</i>
SEZIONE 5: DECISIONE DI FUSIONE E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI COMMERCIO	9
<i>Art. 18 Decisione di fusione.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 19 Atto pubblico.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 20 Iscrizione nel registro di commercio.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 21 Validità giuridica.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 22 Pubblicazione.....</i>	<i>10</i>
SEZIONE 6: FUSIONE AGEVOLATA DI SOCIETÀ DI CAPITALI	10
<i>Art. 23 Campo d'applicazione</i>	<i>11</i>
<i>Art. 24 Condizioni agevolate</i>	<i>11</i>
SEZIONE 7: PROTEZIONE DEI CREDITORI.....	11
<i>Art. 25 Garanzia dei crediti</i>	<i>11</i>
<i>Art. 26 Responsabilità personale dei soci.....</i>	<i>12</i>
SEZIONE 8: DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA FUSIONE DI ASSOCIAZIONI	12
<i>Art. 27 Agevolazioni della fusione tra associazioni.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 28 Deposito del contratto di fusione e diritto di consultazione</i>	<i>12</i>
<i>Art. 29 Decisione di fusione.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 30 Diritto di recesso.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 31 Protezione dei creditori</i>	<i>13</i>
SEZIONE 9: DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA FUSIONE DI FONDAZIONI.....	13
<i>Art. 32 Protezione dei beneficiari di pretese.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 33 Disposizioni non applicabili</i>	<i>14</i>
<i>Art. 34 Contratto di fusione e approvazione.....</i>	<i>14</i>
SEZIONE 10: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA FUSIONE DI ISTITUTI DI PREVIDENZA	14
<i>Art. 35 Protezione degli assicurati.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 36 Disposizioni applicabili</i>	<i>14</i>
<i>Art. 37 Contratto di fusione, rapporto di fusione e verifica.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 38 Approvazione</i>	<i>15</i>
CAPITOLO 3: SCISSIONE.....	15
SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI	15
<i>Art. 39 Principio</i>	<i>15</i>
<i>Art. 40 Scissioni permesse.....</i>	<i>15</i>
SEZIONE 2: QUOTE E DIRITTI SOCIALI	16
<i>Art. 41 Salvaguardia delle quote e dei diritti sociali.....</i>	<i>16</i>

SEZIONE 3: RIDUZIONE E AUMENTO DEL CAPITALE, COSTITUZIONE E BILANCIO INTERMEDIO	16
Art. 42 Riduzione del capitale in caso di separazione	16
Art. 43 Aumento del capitale.....	16
Art. 44 Nuova costituzione	16
Art. 45 Bilancio intermedio.....	17
SEZIONE 4: CONTRATTO DI SCISSIONE, PROGETTO DI SCISSIONE, RAPPORTO DI SCISSIONE E VERIFICA	17
Art. 46 Contratto di scissione e progetto di scissione.....	17
Art. 47 Contenuto del contratto di scissione rispettivamente del progetto di scissione.....	17
Art. 48 Oggetti non attribuiti del patrimonio attivo.....	18
Art. 49 Rapporto di scissione.....	18
Art. 50 Verifica del contratto di scissione oppure del progetto di scissione e del rapporto di scissione.....	19
Art. 51 Informazioni sulle modifiche patrimoniali.....	19
Art. 52 Deposito del contratto di scissione oppure del progetto di scissione e diritto di consultazione.....	19
SEZIONE 5: DECISIONE DI SCISSIONE	19
Art. 53 Decisione di scissione in caso di divisione e di separazione	20
Art. 54 Decisione di scissione in caso di dissociazione	20
Art. 55 Atto pubblico.....	20
SEZIONE 6: PROTEZIONE DEI CREDITORI.....	20
Art. 56 Diffida dei creditori	20
Art. 57 Garanzia dei crediti	20
Art. 58 Responsabilità per i debiti non attribuiti	21
Art. 59 Responsabilità sussidiaria dei soggetti giuridici che partecipano alla scissione.....	21
Art. 60 Responsabilità personale dei soci.....	21
Art. 61 Conferma del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei creditori.....	22
SEZIONE 7: ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI COMMERCIO.....	22
Art. 62 Iscrizione nel registro di commercio.....	22
Art. 63 Validità giuridica.....	22
Art. 64 Pubblicazione.....	22
SEZIONE 8: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCISSIONE DI ISTITUTI DI PREVIDENZA.....	22
Art. 65 Protezione degli assicurati.....	22
Art. 66 Contratto di scissione o progetto di scissione, rapporto di scissione e verifica	23
Art. 67 Approvazione	23
CAPITOLO 4: TRASFORMAZIONE.....	23
SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI	23
Art. 68 Principio	23
Art. 69 Trasformazioni permesse	23
Art. 70 Regolamentazione speciale per la trasformazione di società in nome collettivo e in accomandita	24
SEZIONE 2: QUOTE E DIRITTI SOCIALI	24
Art. 71 Salvaguardia delle quote e dei diritti sociali	24
SEZIONE 3: COSTITUZIONE E BILANCIO INTERMEDIO	25
Art. 72 Disposizioni sulla costituzione.....	25
Art. 73 Bilancio intermedio.....	25
SEZIONE 4: PROGETTO DI TRASFORMAZIONE, RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE E VERIFICA.....	25
Art. 74 Redazione del progetto di trasformazione	25
Art. 75 Contenuto del progetto di trasformazione	25
Art. 76 Rapporto di trasformazione	26
Art. 77 Verifica del progetto di trasformazione e del rapporto di trasformazione	26
Art. 78 Deposito del progetto di trasformazione e diritto di consultazione.....	26
SEZIONE 5: DECISIONE DI TRASFORMAZIONE E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI COMMERCIO	27
Art. 79 Decisione di trasformazione	27
Art. 80 Atto pubblico.....	27
Art. 81 Iscrizione nel registro di commercio.....	27
Art. 82 Validità giuridica.....	28
Art. 83 Pubblicazione.....	28
SEZIONE 6: PROTEZIONE DEI CREDITORI.....	28
Art. 84 Responsabilità personale dei soci.....	28
CAPITOLO 5: ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO	28
Art. 85 Fusione e trasformazione.....	28
Art. 86 Diritto applicabile.....	28

<i>Art. 87 Responsabilità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni</i>	29
CAPITOLO 6: DISPOSIZIONI COMUNI	29
SEZIONE 1: CONTROLLO DELL'UFFICIO DEL REGISTRO DI COMMERCIO E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI COMMERCIO	29
<i>Art. 88 Controllo dell'ufficio del registro di commercio</i>	29
<i>Art. 89 Disposizioni esecutive</i>	30
SEZIONE 2: RICHIESTA D'ISCRIZIONE NEL REGISTRO FONDIARIO.....	30
<i>Art. 90</i>	30
SEZIONE 3: CONTROLLO DELLE QUOTE E DEI DIRITTI SOCIALI.....	30
<i>Art. 91</i>	30
SEZIONE 4: CONTESTAZIONE DELLE DECISIONI DI FUSIONE, SCISSIONE E TRASFORMAZIONE	31
<i>Art. 92 Principio</i>	31
<i>Art. 93 Conseguenze di un vizio</i>	31
SEZIONE 5: RESPONSABILITÀ	31
<i>Art. 94 Responsabilità e legittimazione attiva</i>	31
<i>Art. 95 Responsabilità solidale</i>	32
<i>Art. 96 Responsabilità in materia di istituti di diritto pubblico</i>	32
CAPITOLO 7: DISPOSIZIONI TRANSITORIA E FINALI	32
<i>Art. 97 Disposizione transitoria</i>	32
ALLEGATO	33
MODIFICA DEL DIRITTO VIGENTE	33
1. CODICE DELLE OBBLIGAZIONI:	33
<i>Art. 181 cpv. 4 (nuovo)</i>	33
<i>Art. 704 cpv. 1 n. 8</i>	33
<i>Art. 748-750</i>	33
<i>Art. 770 cpv. 2 e 3</i>	33
<i>Art. 824-826</i>	33
<i>Art. 914</i>	33
<i>Art. 936a Numero d'identificazione (nuovo)</i>	34
<i>Art. 4 Disposizioni finali e transitorie dei titoli 24-33</i>	34
2. CODICE PENALE SVIZZERO DEL 21 DICEMBRE 1937	34
<i>Art. 326^{ter} Contravvenzioni alle disposizioni sulle ditte commerciali</i>	34
3. LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO (LDIP):	35
<i>Art. 161 Titolo marginale</i>	35
<i>Art. 162 Titolo marginale e cpv. 3</i>	35
<i>Art. 163</i>	35
<i>Art. 163a</i>	36
<i>Art. 163b</i>	36
<i>Art. 163c</i>	36
<i>Art. 163d</i>	37
<i>Art. 164</i>	37
<i>Art. 164a</i>	38
<i>Art. 165 Titolo marginale</i>	38
4. LEGGE FEDERALE SULLA PREVIDENZA PROFESSIONALE PER LA VECCHIAIA, I SUPERSTITI E L'INVALIDITÀ (LPP).....	38
5. LEGGE FEDERALE SU LE BANCHE E LE CASSE DI RISPARMIO.....	38
<i>Art. 14</i>	39
6. LEGGE FEDERALE SULLA SORVEGLIANZA DEGLI ISTITUTI D'ASSICURAZIONE PRIVATI.....	39